

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 5 DEL 20-03-2024

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDENZA

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di Marzo in rappresentanza del comune di Aidone

_____;

e

in rappresentanza del Comune di Raddusa _____;

PREMESSO:

- Che l'art.14 comma 1 del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita: "*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;*

-che il comma 557 art 1 della L. 311/2004 stabilisce che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

- che il Comune di Raddusa ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare la Dott.ssa Moravia Delda Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D 3, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Aidone, per un tempo di lavoro pari a 2 ore settimanali entro le 36 ore settimanali e 12 ore in eccedenza entro le 48 ore settimanali.

- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.

- che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Aidone deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____, esecutiva;

- Comune di Raddusa deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Aidone autorizza il dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Moravia Delda , profilo professionale Istruttore Amministrativo-Contabile D1 , posizione economica D3 , con decorrenza dall'01.04.2024 al 31.12.2024 ad effettuare prestazioni lavorative presso il comune di Raddusa ai sensi dell'art.14 del CCNL del 2004 per 2 ore settimanali entro le 36 ore settimanali e ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004, 12 ore in eccedenza entro le 48 ore settimanali.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando potrà essere svolta sia in presenza presso il comune di Raddusa sia in lavoro agile senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Aidone.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Aidone il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il Comune di Raddusa corrisponderà al Comune di Aidone il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le 2 (due) ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di Raddusa nell'orario di lavoro ordinario, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13a mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Raddusa, con cadenza mensile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Aidone.

Il lavoro svolto presso il Comune di Raddusa oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Raddusa secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Aidone, riparametrato su 12 (dodici) ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il comune di Raddusa attribuisce al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Raddusa il rimborso spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'ente utilizzatore, secondo le Tabelle ACI;

Art. 5

Il presente accordo ha durata dal 01.04.2024 sino al 31.12.2024.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Aidone.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Raddusa, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Aidone e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti.

Art 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Aidone
IL SINDACO

Per il Comune di Raddusa
IL SINDACO
